

12. Designazione, da parte dei delegati di lista, dei rappresentanti delle liste di candidati presso:

- gli uffici elettorali di sezione,**
- gli Uffici elettorali provinciali,**
- gli Uffici elettorali circoscri-
zionali**

12.1. Attribuzioni dei delegati di ciascuna lista di candidati in ordine alla designazione dei rappresentanti della lista medesima presso i vari uffici

La dichiarazione di presentazione di ogni lista di candidati deve contenere anche l'indicazione di un delegato effettivo e di un delegato supplente della lista medesima.

→ Articolo 12, undicesimo comma, della legge n. 18/1979

→ Articolo 25 del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957 e successive modificazioni

I delegati di lista sono autorizzati a designare, direttamente o tramite persone da essi autorizzate in forma autentica, i rappresentanti della lista medesima – un rappresentante effettivo ed un rappresentante supplente – presso l'Ufficio elettorale circoscrizionale,

presso gli Uffici elettorali provinciali, costituiti presso i Tribunali dei capoluoghi di provincia, e presso ciascun ufficio elettorale di sezione della circoscrizione elettorale, scegliendoli fra gli elettori della circoscrizione medesima che siano in grado di leggere e scrivere, con le modalità e i termini indicati nell'articolo 25 del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957.

- Articolo 12, undicesimo comma, della legge n. 18/1979
- Articolo 25 del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

La designazione dei rappresentanti di lista non è obbligatoria ma facoltativa, in quanto viene fatta nell'interesse della lista rappresentata: i rappresentanti non fanno parte integrante, ad esempio, dell'ufficio elettorale di sezione, ma vigilano per tutelare gli interessi della rispettiva lista contro eventuali irregolarità delle operazioni elettorali.

12.2. Modalità di presentazione delle designazioni dei rappresentanti di lista da parte dei delegati

La designazione dei rappresentanti di lista può essere fatta con le seguenti modalità *da parte dei delegati della lista medesima*:

a) con una dichiarazione scritta, in forma cartacea, la cui sottoscrizione deve essere autenticata da uno dei soggetti previsti dall'articolo 14 della legge n. 53/1990

- Articolo 12, undicesimo comma, della legge n. 18/1979
- Articolo 25, primo comma, primo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957 e successive modificazioni
- Riquadri 14 e 15

La designazione può essere effettuata per due rappresentanti di lista per ciascun ufficio elettorale di sezione della circoscrizione elet-

totrale, uno effettivo e l'altro supplente, in modo da assicurare la continuità nell'esercizio della funzione.

I delegati possono designare i rappresentanti anche per mezzo di persone da loro espressamente a ciò autorizzate cioè, secondo la formulazione della legge, « in forma autentica ».

- Articolo 12, undicesimo comma, della legge n. 18/1979
- Articolo 25, primo comma, primo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957 e successive modificazioni

Tale facoltà è stata prevista dal legislatore in considerazione del fatto che i delegati di lista non sono sempre in grado di conoscere direttamente le persone che potrebbero essere incaricate di svolgere la funzione di rappresentante della lista presso le singole sezioni.

I delegati potrebbero, quindi, avvalersi, nei singoli comuni, di persone di propria fiducia che possono effettuare in loro nome la scelta dei rappresentanti.

I delegati di lista, per svolgere i loro compiti, devono dimostrare la loro qualifica esibendo una copia del verbale di ricevuta rilasciata dalla cancelleria della Corte d'appello all'atto del deposito della lista di candidati.

- Articolo 12, undicesimo comma, della legge n. 18/1979
- Articolo 25, quarto comma, primo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957 e successive modificazioni

Se, invece, alla designazione dei rappresentanti di lista provvedano, *in forma cartacea*, delegati dei delegati, il notaio, nell'autenticare le firme apposte in calce all'apposita delega, dà atto che i delegati gli hanno esibito il predetto verbale di ricevuta.

- Articolo 12, undicesimo comma, della legge n. 18/1979
- Articolo 25, quarto comma, secondo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957 e successive modificazioni

b) oppure

mediante una dichiarazione inviata tramite posta elettronica certificata (PEC)

- Articolo 12, undicesimo comma, della legge n. 18/1979
- Articolo 25, primo comma, secondo periodo, del testo unico di cui al

d.P.R. n. 361/1957, come modificato dall'articolo 38-*bis*, comma 1, lettera *b*), numero 1), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108

In tal caso, non sono necessarie le autenticazioni previste dall'articolo 25, primo comma, primo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957 e dall'articolo 14 della legge n. 53/1990 se gli atti siano firmati digitalmente, o con un altro tipo di firma elettronica qualificata, da uno dei delegati di cui all'articolo 12, undicesimo comma, della legge n. 18/1979 oppure da una delle persone da essi autorizzate con atto firmato digitalmente, o con un altro tipo di firma elettronica qualificata, e i documenti siano trasmessi mediante posta elettronica certificata.

- Articolo 12, undicesimo comma, della legge n. 18/1979
- Articolo 25, secondo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957, e successive modificazioni

Se alla designazione dei rappresentanti di lista provvedano delegati dei delegati, il notaio o un altro dei soggetti previsti dall'articolo 14, comma 1, della legge n. 53/1990, nell'autenticare le firme apposte in calce all'apposita delega, dà atto che i delegati gli hanno esibito il predetto verbale di ricevuta.

- Articolo 12, undicesimo comma, della legge n. 18/1979
- Articolo 25, quarto comma, secondo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957 e successive modificazioni

Si ritiene che debba essere trasmesso digitalmente il predetto verbale di ricevuta anche nell'ipotesi in cui gli atti di designazione siano firmati digitalmente, o con altro tipo di firma elettronica qualificata, dalle persone autorizzate dai delegati con atto firmato digitalmente, o con altro tipo di firma elettronica qualificata, e i documenti – ivi compreso, ovviamente, il suddetto, eventuale atto di autorizzazione a designare – siano trasmessi mediante posta elettronica certificata.

12.3. Organi ai quali deve essere diretta la designazione dei rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali di sezione, presso l'Ufficio elettorale provinciale e presso l'Ufficio elettorale circoscrizionale

Termini di presentazione della designazione

La designazione dei rappresentanti di lista da parte dei delegati deve essere presentata in uffici diversi a seconda degli uffici elettorali presso i quali i rappresentanti devono svolgere le loro funzioni, com'è precisato nei paragrafi che seguono.

12.3.1. Designazione dei rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali di sezione

12.3.1.1. Presentazione dell'atto di designazione dei rappresentanti di lista, in formato cartaceo o mediante posta elettronica certificata (PEC), al segretario del comune entro il giovedì antecedente la data della votazione

→ Articolo 12, undicesimo comma, della legge n. 18/ 1979

→ Articolo 25, primo comma, secondo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957 e successive modificazioni

È stato già accennato che l'articolo 38-*bis*, comma 1, lettera *b*), numeri 1) e 2), del decreto-legge n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021, ha modificato l'articolo 25 del

testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957 e ha consentito di presentare, **al segretario comunale, la designazione dei rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali di sezione, anche mediante posta elettronica certificata, entro il giovedì precedente la data della votazione.**

Tale previsione è a carattere generale e « a regime ».

Il segretario del comune, quindi:

- controlla la regolarità delle designazioni dei rappresentanti, accertando anche che esse siano firmate, anche digitalmente, dai delegati di lista;
- rilascia, a colui che presenta l'atto di designazione, una ricevuta unica, nella quale si attesta che la sua consegna è avvenuta nei termini;
- invia, successivamente, le singole designazioni ai presidenti di seggio.

Si ribadisce che le autenticazioni di tali designazioni, previste dall'articolo 25 del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957, non sono necessarie quando i relativi atti siano stati firmati digitalmente, o con un altro tipo di firma elettronica qualificata, da uno dei due delegati di lista o dalle persone da essi autorizzate con un atto firmato digitalmente, o con un altro tipo di firma elettronica qualificata, e i relativi documenti – ivi compreso il suddetto, eventuale atto di autorizzazione a designare – siano trasmessi mediante posta elettronica certificata.

→ Articolo 12, undicesimo comma, della legge n. 18/1979

→ Articolo 25, secondo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957 e successive modificazioni

12.3.1.2. Presentazione dell'atto di designazione dei rappresentanti di lista in formato cartaceo direttamente al presidente di seggio, il sabato mattina, durante le operazioni di autenticazione delle schede, o, comunque, prima che abbiano inizio le operazioni di votazione

- Articolo 12, undicesimo comma, della legge n. 18/ 1979
- Articolo 25, primo comma, secondo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957 e successive modificazioni

L'atto di designazione dei rappresentanti di lista può essere presentato **in formato cartaceo** anche direttamente ai singoli presidenti delle sezioni elettorali il sabato mattina, durante le operazioni di autenticazione delle schede, o comunque prima che abbia inizio la votazione.

- Articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 2024, n., a norma del quale le operazioni di votazione per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia si svolgono nelle giornate di sabato, dalle ore 15 alle ore 23, e di domenica, dalle ore 7 alle ore 23

In tale ultimo caso, se la designazione viene effettuata dal delegato del delegato (cosiddetto « subdelegato »), il rappresentante di lista dovrà esibire al presidente di seggio anche una fotocopia non autenticata della suddetta delega a designare effettuata a favore del subdelegato.

- Articolo 12, undicesimo comma, della legge n. 18/1979
- Articolo 25, primo comma, secondo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957 e successive modificazioni

All'esame della regolarità delle designazioni dei rappresentanti di lista e al controllo di coloro che le hanno effettuate provvede il presidente di seggio.

Alla riunione della Commissione elettorale comunale per la nomina degli scrutatori, il segretario comunale invita i rappresentanti di lista designati per la prima sezione del comune, sempre che la

loro designazione sia già avvenuta: ciò per consentire alla Commissione medesima di sentire i rappresentanti predetti.

12.3.2. Designazione dei rappresentanti di lista presso gli Uffici elettorali provinciali costituiti presso il Tribunale di ogni capoluogo di provincia

La designazione dei rappresentanti di lista presso gli Uffici elettorali provinciali deve essere depositata, entro le ore 12 del giorno in cui avviene l'elezione (domenica 9 giugno), presso la cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione è compreso il capoluogo di provincia.

→ Articolo 12, dodicesimo comma, della legge n. 18/1979

12.3.3. Designazione dei rappresentanti di lista presso gli Uffici elettorali circoscrizionali aventi sede presso la Corte d'appello di ogni capoluogo di circoscrizione

La designazione dei rappresentanti di lista presso gli Uffici elettorali circoscrizionali, in funzione presso le Corti d'appello del capoluogo di circoscrizione, deve essere presentata, entro le ore 12 del giorno in cui avviene l'elezione (domenica 9 giugno), presso la cancelleria della medesima Corte.

→ Articolo 12, undicesimo comma, della legge n. 18/1979

→ Articolo 25, terzo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957 e successive modificazioni

→ Articolo 1, comma 3, lettera *b*), del decreto-legge n. 7/2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38/2024, a norma del quale, ai fini del computo dei termini del procedimento elettorale, si considera giorno della votazione quello della domenica